

**ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**

dal 1992 al servizio delle imprese e dell’ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 14.03.2024

Info/43.23/INTERPELLO AMBIENTALE/Attività R12: i chiarimenti del MASE

**INTERPELLO AMBIENTALE – L’R12 OPERAZIONE RESIDUALE NEL RISPETTO DELLA SUCCESSIVA DESTINAZIONE DEI RIFIUTI**

**---------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

Con una risposta a istanza di interpello del 6 marzo 2024 n. 43443 il MASE precisa che l’attività R12 “*Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11*” (v. allegato C al Dlgs. 152/2006) è **una operazione di recupero preliminarmente subordinata alla “mancanza di un altro codice R appropriato**”, **che è possibile fare a certe condizioni e nel rispetto delle regole e della successiva destinazione al recupero**.

Nel caso specifico la Provincia di Viterbo ha richiesto al Ministero dell’Ambiente un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale in merito alla possibilità di autorizzare un riavvio a messa in riserva (R13), invece che a deposito temporaneo, di un rifiuto proveniente da un trattamento con cambio codice EER in R12; in sostanza ci si è chiesti se è possibile rilasciare un’autorizzazione che consenta un seguente ciclo di lavorazione:

* presa in carico di rifiuto in ingresso in R13;
* invio del rifiuto a lavorazione R12;
* da tale attività R12 deriverebbe un rifiuto Codice EER della tipologia 19;
* ripresa in carico del rifiuto in R13;
* successivamente tale rifiuto, a seconda delle esigenze di mercato e tipologia di rifiuto, verrebbe inviato a lavorazione R3/R5.

Il Ministero sul punto precisa che, con riferimento al **codice R12**, di cui all’allegato C alla parte IV del D.L.vo 152/2006, definito come “Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11” è fondamentale seguire le indicazioni della **nota (7)**, associata proprio all’R12 definizione, che ne consente l’utilizzo a determinate condizioni, vale a dire “***In mancanza di un altro codice R appropriato***, **può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero,** incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento **prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11.”**

Pertanto**la possibilità di attribuire il codice R12 ad** **una operazione di recupero, oltre che residuale perché in mancanza di altro R appropriato, dipende inoltre dalla successiva destinazione dei rifiuti**, oggetto di trattamento, a una delle operazioni contraddistinte dai codici da R1 a R11, **escludendo di fatto il successivo passaggio alla messa in riserva di rifiuti in R13.**

Le Autorità competenti, precisa infine il MASE, sono tenute a valutare il rispetto delle condizioni sopra richiamate al fine di identificare correttamente le operazioni di recupero da autorizzare a seconda delle condizioni specifiche dell’impianto, ponendo altresì attenzione alla corrispondenza tra le tipologie di rifiuti oggetto dell’attività di recupero, dei relativi codici EER e l’attività effettivamente svolta sui rifiuti stessi.

In allegato la risposta del MASE, mentre l’intera documentazione dell’interpello è consultabile sulla pagina del sito:

https://www.mase.gov.it/pagina/interpelli-ambientali-su-economia-circolare

Via Weiden 35, 62100 Macerata Tel./Fax: 0733 230279 Cell. Segreteria: 3356670118
C.F.: 93029960429 PEC: amis@ticertifica.it info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org